

ORDINANZA DEL TRIBUNALE

4 ottobre 1996 \*

Nella causa T-5/96,

Sveriges Betodlares Centralförening, associazione di diritto svedese, con sede in Malmö (Svezia),

Sven Åke Henrikson, residente in Lund (Svezia), con gli avvocati Otfried Lieberknecht e Wolfgang Kirchhoff, del foro di Düsseldorf, e Michael Schütte, del foro di Berlino, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eugenio de March, consigliere giuridico, e James Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 27 ottobre 1995 [riferimento D(95) VI/1242/95] che ha rifiutato di fissare per la Svezia il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbietola per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1995,

\* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal signor A. Saggio, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor R. M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Ai sensi dell'art. 137, n. 2, secondo trattino, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21; in prosieguo: l'«atto di adesione»), la politica agricola comune è interamente applicabile nei nuovi Stati membri, Repubblica d'Austria, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia, dalla data della loro adesione all'Unione europea, il 1° gennaio 1995, salvo disposizioni contrarie dell'atto di adesione. Risulta dall'art. 149 dello stesso atto che, nel settore dello zucchero, qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, esse sono adottate secondo la procedura prevista dall'art. 41 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 1785/81»).
- 2 La Commissione ha adottato il regolamento (CE) 21 dicembre 1994, n. 3300, recante disposizioni transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 341, pag. 39; in prosieguo: il «regolamento n. 3300/94»). Essa ha dichiarato nel terzo considerando che, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione di zucchero in Austria, in Finlandia e in Svezia era stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali e che una gran parte di tale produzione era già stata smerciata

anteriormente all'adesione; che, stando così le cose, non era opportuno prevedere un intervento retroattivo nei contratti di consegna delle barbabietole o delle canne da zucchero conclusi per questa produzione tra i produttori agricoli ed i fabbricanti di zucchero. Risulta dall'art. 1 di tale regolamento che le disposizioni per l'autofinanziamento del settore previste agli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1785/81 non si applicano ai quantitativi di zucchero prodotti nei nuovi Stati membri prima dell'adesione. Inoltre, all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3300/94, è stata fissata per ciascuno dei nuovi Stati membri una scorta normale di riporto di zucchero al 1° gennaio 1995. Per contro, il regolamento in parola non contiene alcuna norma espressa relativa all'applicazione dei prezzi minimi della barbabietola, come quelli previsti dall'art. 5 del regolamento n. 1785/81, per la produzione di barbabietole nei nuovi Stati membri prima della loro adesione.

3 Il regolamento (CEE) della Commissione 30 giugno 1993, n. 1713, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero (GU L 159, pag. 94), stabilisce all'art. 1, n. 1, che i prezzi minimi della barbabietola di cui all'art. 5 del regolamento n. 1785/81 nonché i contributi alla produzione e il contributo complementare di cui rispettivamente agli artt. 28 e 28 bis dello stesso regolamento sono convertiti in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata proporzionalmente, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante la campagna di commercializzazione considerata. Ai sensi del n. 3 di questo articolo, tale tasso di conversione agricolo specifico è fissato dalla Commissione nel mese che segue la campagna di commercializzazione di cui trattasi.

4 Per quanto riguarda la campagna di commercializzazione relativa al periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) 14 luglio 1995, n. 1734, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, il tasso di conversione agricolo specifico dei prezzi minimi della barbabietola, dei contributi alla produzione e del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 165, pag. 12; in prosieguo: il «regolamento n. 1734/95»). Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dei prezzi minimi della barbabietola di cui all'art. 5 e dei contributi di cui agli artt. 28 e 28 bis del regolamento n. 1785/81 è stato fissato per le monete degli Stati membri ad eccezione di quelle dei tre nuovi Stati membri, fra cui la Svezia. Infatti, nel terzo 'considerando' del regolamento n. 1734/95, la Commissione afferma che non è necessario stabilire i tassi di conversione agricoli specifici per i tre nuovi Stati membri

poiché, per tale campagna di commercializzazione, la produzione di zucchero in Austria, in Finlandia e in Svezia era stata interamente effettuata nell'ambito dei regimi nazionali in vigore prima dell'adesione e poiché era stato previsto che gli artt. 28 e 28 bis non si applicavano ai quantitativi di zucchero prodotti in tali paesi nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995.

- 5 Con lettera 4 ottobre 1995 l'associazione ricorrente chiedeva alla Commissione di «correggere tale errore» nel regolamento n. 1734/95 e di fissare un tasso di conversione agricolo specifico per la campagna di commercializzazione 1994/1995 anche per la moneta svedese.
  
- 6 Il direttore generale della direzione generale dell'agricoltura (DG VI) rispondeva a tale richiesta con lettera 27 ottobre 1995 [riferimento D (95) VI/1242/95], indirizzata al legale dell'associazione ricorrente (in prosieguo: la «lettera controversa»). In essa si affermava che la Commissione non poteva accogliere la richiesta. Tale lettera richiamava il regolamento n. 1734/95 e, in particolare, i motivi esposti nel terzo considerando di tale regolamento. In essa si chiariva che la disciplina normativa comunitaria si applicava soltanto alle «operazioni future» mentre i contratti tra i produttori di barbabietole svedesi e l'industria erano stati stipulati, e le barbabietole consegnate, prima del 1° gennaio 1995.
  
- 7 La prima ricorrente, la Sveriges Betodlares Centralförening, è un'associazione svedese che sostiene di rappresentare tutti i produttori di barbabietole da zucchero nelle trattative con l'unico produttore di zucchero in Svezia. Risulta dall'art. 4 dello statuto di tale associazione che essa è composta da associazioni locali di bieticoltori. Il secondo ricorrente, il signor Henrikson, è il presidente dell'associazione ricorrente ed è anch'egli bieticoltore.

### Procedimento e conclusioni delle parti

- 8 I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera 27 ottobre 1995 [riferimento D(95) VI/1242/95], nella parte in cui essa rifiuta di fissare, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, un tasso di

conversione agricolo specifico per la Svezia, per il periodo dal 1° gennaio (data di adesione) al 30 giugno 1995. L'atto introduttivo è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 gennaio 1996.

9 I ricorrenti hanno depositato, lo stesso giorno, una domanda separata di riunione della detta causa con la causa T-197/95, avente le medesime parti e vertente, a parer loro, sulla stessa materia e sulle stesse questioni di diritto. Essi precisano che il presente ricorso è stato presentato per salvaguardare i loro diritti processuali, per il caso in cui la mancata fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico per la Svezia nel regolamento n. 1734/95 venisse considerata omessa decisione ai sensi dell'art. 175 del Trattato con conseguente preclusione di un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 1996, la Commissione ha sollevato, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, un'eccezione d'irricevibilità. Le osservazioni delle ricorrenti sull'eccezione d'irricevibilità sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale l'11 aprile 1996.

11 Con ordinanza del Tribunale 4 ottobre 1996, il ricorso nella causa T-197/95, Sveriges Betodlares Centralförening e Henrikson/Commissione (Racc. pag. II-1283), è stato dichiarato irricevibile.

12 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— riunire la presente causa con la causa T-197/95;

— annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera 27 ottobre 1995/VI/040143 [riferimento D(95) VI/1242/95] nella parte in cui quest'ultima

rifiuta di fissare, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, un tasso di conversione agricolo specifico anche per la Svezia, per il periodo che va dal 1° gennaio 1995, data dell'adesione, al 30 giugno 1995;

— condannare la Commissione alle spese.

13 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare i ricorrenti in solido alle spese.

## **In diritto**

### *Sulla ricevibilità*

#### Argomenti delle parti

14 La Commissione sostiene che il presente ricorso è irricevibile in quanto la lettera controversa non influirebbe sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Al riguardo, essa si richiama anzitutto alla sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, *Zunis Holding e a./Commissione* (Racc. pag. II-1169, punti 30 e 31), nella quale si è statuito che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente,

modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Peraltro risulta da tale sentenza che il rifiuto di procedere alla revoca o alla modifica di un atto non potrebbe di per sé costituire un atto la cui legittimità può essere controllata, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, a meno che l'atto che l'istituzione comunitaria rifiuta di revocare o di modificare avrebbe potuto, a sua volta, essere impugnato in forza di tale disposizione. La Commissione aggiunge che, pronunciandosi sul ricorso proposto contro tale sentenza, la Corte ha ritenuto che la risposta della Commissione costituiva una decisione meramente confermativa di una decisione precedente e che una decisione di tal genere non costituisce un atto impugnabile (sentenza della Corte 11 gennaio 1996, causa C-480/93 P, *Zunis Holding e a./Commissione*, pag. I-1, punti 13 e 14).

- 15 Inoltre, la Commissione sostiene che, dato che la lettera controversa contiene un rifiuto di modificare un regolamento, che non è un atto che i ricorrenti sono legittimati ad impugnare, il presente ricorso è anch'esso irricevibile.
- 16 Infine, la Commissione ritiene che la lettera controversa non riguardi direttamente e individualmente il signor Henrikson.
- 17 I ricorrenti sostengono che si sono verificate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1995 nove svalutazioni consecutive della corona svedese, che hanno influito sulla parità tra l'ECU e la moneta svedese. Essi sottolineano che il prezzo d'intervento dello zucchero è fissato in ECU e che, quando il prezzo d'intervento è rimasto invariato, il suo controvalore in moneta svedese è aumentato. I prezzi ottenuti dai produttori svedesi di zucchero sono stati in questo modo aumentati senza che tale aumento sia stato ripartito con i bieticoltori.
- 18 I ricorrenti sostengono che né il regolamento n. 3300/94 né il regolamento n. 1734/95 escludono la fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico per i tre nuovi Stati membri, fra cui la Svezia, per quanto riguarda i prezzi minimi della barbabietola. Infatti, solo con la lettera controversa sarebbe stata introdotta siffatta misura transitoria, e ciò senza alcun fondamento giuridico. Secondo i ricorrenti, la

lettera controversa va dunque al di là del regolamento n. 1734/95, escludendo espressamente la fissazione di un tasso di conversione agricolo specifico applicabile nei tre nuovi Stati membri ai prezzi minimi della barbabietola.

- 19 Inoltre, i ricorrenti sostengono che l'affermazione contenuta nella lettera controversa, secondo la quale il regime comunitario si applica solo alle «operazioni future» rispetto alla data di adesione, peggiora la loro situazione giuridica, poiché da essa consegue che i ricorrenti non possono giovare del regime comunitario vigente nel settore dello zucchero e, in particolare, di un tasso di conversione agricolo specifico. Inoltre, considerato che gli altri bieticoltori si avvalgono della fissazione retroattiva di un tasso di conversione, la lettera controversa comporterebbe effetti discriminatori.
- 20 Conseguentemente i ricorrenti ritengono che la lettera controversa leda i loro interessi modificando in modo rilevante la loro situazione giuridica. Essi sostengono in particolare che la situazione, nella fattispecie, non è analoga a quella della citata causa *Zunis Holding e a./Commissione*, dato che la lettera controversa non è una semplice conferma di un atto precedente, ma va oltre e colpisce più gravemente i loro interessi rispetto al regolamento n. 1734/95.
- 21 I ricorrenti sostengono di avere altresì la legittimazione ad agire nel caso di specie. Essi sarebbero direttamente ed individualmente interessati dal regolamento n. 1734/95 e, di conseguenza, anche dall'atto che confermerebbe, e addirittura amplierebbe, gli effetti di tale regolamento nei confronti dei ricorrenti.
- 22 Per quanto riguarda più specificamente il signor Henrikson, i ricorrenti asseriscono che la sua legittimazione ad agire è dimostrata, da un lato, dalla natura retroattiva del regolamento n. 1743/95 e della lettera controversa, dall'altro, dal fatto che il signor Henrikson farebbe parte del gruppo limitato di soggetti ai quali la lettera controversa si rivolge, vale a dire i bieticoltori che hanno venduto e consegnato barbabietole durante la campagna di commercializzazione 1994/1995. Cioché egli sarebbe direttamente ed individualmente interessato sia dalla lettera controversa sia dal regolamento n. 1734/95.



- 23 Inoltre, i ricorrenti sostengono che, nella lettera controversa, la Commissione ha preso posizione sulla loro domanda relativa alla fissazione di un tasso di conversione per la Svezia. Per tale ragione, i ricorrenti non potrebbero più censurare l'omessa fissazione da parte della Commissione, di un tasso di conversione per la Svezia nell'ambito del ricorso ai sensi dell'art. 175 del Trattato. Sarebbe possibile soltanto un ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173. D'altra parte, qualora il Tribunale considerasse il presente ricorso come diretto contro una decisione meramente confermativa e, conseguentemente, irricevibile, ai ricorrenti rimarrebbe precluso qualsiasi rimedio giurisdizionale diretto a tutelare i loro legittimi interessi. Dato che soltanto la Commissione sarebbe competente per fissare il tasso di conversione di cui trattasi, nemmeno una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato potrebbe risolvere tale problema. I ricorrenti sostengono che almeno un rimedio giurisdizionale dovrebbe necessariamente essere esperibile per garantire una minima tutela giuridica.

#### Giudizio del Tribunale

- 24 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di avere sufficienti chiarimenti dai documenti del fascicolo e di poter statuire sulla domanda senza aprire la fase orale e senza impegnare la discussione nel merito.
- 25 Il Tribunale rileva anzitutto che l'atto impugnato è una lettera nella quale la Commissione segnala di non poter accogliere la richiesta dell'associazione ricorrente diretta, in sostanza, a far modificare il regolamento n. 1734/95, nel quale non è stato fissato il tasso di conversione applicabile in Svezia (v. supra, punto 6).
- 26 Occorre ricordare che non basta che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest'ultimo, perché essa possa considerarsi decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato e

rendere così possibile esperire ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/Commissione, Racc. pag. II-351, punto 50). Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 173 i provvedimenti produttivi di effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v. da ultimo ordinanza del Tribunale 14 marzo 1996, causa T-134/95, Dyan Magnetics e Review Magnetics/Commissione, Racc. pag. II-181, punto 20).

- 27 Orbene, il Tribunale ritiene che la lettera controversa non può incidere sulla sfera giuridica dei ricorrenti. La mancanza di un tasso di conversione per la Svezia deriva dalla valutazione effettuata nell'ambito dell'adozione del regolamento n. 1734/95. La lettera controversa è, in realtà, soltanto una semplice lettera d'informazione che si limita a spiegare brevemente al destinatario i motivi di una scelta normativa precedente, vale a dire quella contenuta nel regolamento n. 1734/95.
- 28 Quanto al fatto che la lettera controversa sia una risposta negativa a una richiesta presentata dall'associazione ricorrente, diretta, in sostanza, a far modificare il regolamento n. 1734/95, il Tribunale ricorda che una risposta negativa va considerata in funzione della natura della domanda di cui costituisce una risposta (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punto 22). Infatti, un ricorso d'annullamento proposto da un privato contro una decisione negativa non è ricevibile, qualora sia diretto contro il rifiuto di adottare un regolamento di portata generale. Parimenti, un operatore economico che non possa affermare di essere interessato individualmente da un regolamento non è legittimato ad impugnare con ricorso d'annullamento il rifiuto di adottarlo (v., in tal senso, sentenza Buckl e a./Commissione, punti 23-26, citata). In altri termini, un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica e diretto contro il rifiuto della Commissione di compiere una rettifica retroattiva di un atto è irricevibile nel caso in cui tale rettifica avrebbe dovuto essere adottata in forma di regolamento avente portata generale (sentenza della Corte 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981, punti 8 e 9).

- 29 Orbene, il Tribunale ha già affermato, nella causa precedente svoltasi tra le stesse parti, che il regolamento n. 1734/95, poiché ha carattere normativo e portata generale, non riguarda individualmente né il ricorrente signor Henrikson né l'associazione ricorrente (ordinanza Sveriges Betodlares Centraförening e Henrikson/Commissione, citata) Conseguentemente, è giocoforza constatare che, sempreché la lettera controversa venga considerata un rifiuto di modificare il regolamento n. 1734/95, i ricorrenti non sono legittimati, nella fattispecie, ad impugnare tale rifiuto con ricorso d'annullamento.
- 30 Per quanto riguarda la tesi dei ricorrenti secondo la quale l'assenza di un tasso di conversione nel regolamento n. 1734/95 è stato esteso ai prezzi minimi della barbabietola con la lettera controversa (v. supra, punto 18), essa non può essere accolta. Infatti, da un lato, il Tribunale rileva che, come è stato accertato, la lettera controversa non era idonea a produrre alcun effetto giuridico obbligatorio. Dall'altro, occorre ricordare che discende dal principio della gerarchia degli atti giuridici della Comunità, quale sancita dal Trattato e dalla giurisprudenza comunitaria, che un atto di portata generale non può essere modificato implicitamente da una decisione individuale (v. sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 44, e sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323, punto 102).
- 31 Non essendo la lettera controversa un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato, non è necessario per il Tribunale pronunciarsi sulla legittimazione ad agire, nella fattispecie, del signor Henrikson, che non è destinatario della lettera controversa.
- 32 Infine, gli argomenti dei ricorrenti relativi ad un'asserita mancanza di rimedi giurisdizionali non possono giustificare la ricevibilità del presente ricorso, poiché non sussistono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza e dal Trattato.

- 33 Da tutto quanto premesso consegue che il presente ricorso d'annullamento, diretto contro la lettera controversa, è nel suo complesso irricevibile.

### **Sulle spese**

- 34 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

## **IL TRIBUNALE**

così provvede:

- 1) Il ricorso è irricevibile.**
- 2) Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché, in solido, quelle sostenute dalla Commissione.**

Lussemburgo, 4 ottobre 1996.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

A. Saggio